

(ALL. "C") - TARIFFE ISTRUTTORIA PRATICA: VENDITA DEI CARBURANTI PER USO DI AUTOTRAZIONE

Capo IV - Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6 Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

Art. 85 (Competenze dei comuni)

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli impianti e l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti, comprese le concessioni di impianti autostradali; €120,00

b) il rilascio delle autorizzazioni alle modifiche degli impianti, nei casi in cui sono richieste; €120,00

c) il rilascio dell'autorizzazione per la rimozione dell'impianto; €120,00

d) la definizione del piano urbanistico di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 86, comma 2;

e) la ricezione delle comunicazioni inerenti il prelievo o il trasporto dei carburanti in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a cinquanta litri;

f) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, inclusi impianti per aeromobili e per natanti ad uso privato; €120,00

g) il rilascio di autorizzazioni per impianti di distribuzione carburanti per natanti ed aeromobili ad uso pubblico; €120,00

h) il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti; €50,00

i) la revoca, la sospensione e la decadenza delle autorizzazioni;

j) la convocazione e il coordinamento della commissione di collaudo degli impianti nei casi previsti e l'autorizzazione al loro esercizio provvisorio qualora richiesta dal titolare dell'autorizzazione; €120,00

k) l'applicazione delle sanzioni amministrative;

l) le verifiche di incompatibilità degli impianti in relazione alla sicurezza viabilistica;

m) le verifiche tecniche sugli impianti ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale ai sensi delle norme vigenti;

n) l'applicazione della disciplina in materia di orari e di turni di servizio e l'autorizzazione delle eventuali deroghe;

o) la ricezione delle comunicazioni relative alle modifiche degli impianti non soggette a preventiva autorizzazione e al trasferimento di titolarità dell'autorizzazione, di cui agli articoli 88 e 96; €50,00

o bis) il rilascio di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico con erogatori di elettricità per veicoli. €120,00

2. Le competenze di cui al presente articolo sono esercitate avvalendosi dello sportello unico, e nel rispetto dei provvedimenti di cui all'articolo 83.